



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
XXX/2022

XXXXX XXXXX

tra

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

RESISTENTE

Oggi **19 aprile 2023** innanzi alla dott.ssa XXXXX XXXXX, sono comparsi tramite collegamentiaudiovisivi

per la ricorrente l'avv. Leonardo Tovoli

per il Ministero dell'Istruzione e del Merito il dott. Antonio Guercio

I procuratori assicurano che non ci sono collegamenti di soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi di collegamento.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Tovoli chiede estendersi la domanda all'a.s. in corso richiamando il doc. 2 ricorso. Si riporta alle note depositate in data 17.4.2023 in punto di prescrizione

Il dott. Guercio insiste nell'eccezione della prescrizione e per il resto si riporta alla memoria.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott.ssa XXX XXXXX



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa XXXXX XXXXX ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XXX/2022** promossa da:

XXXXX XXXXX (C.F. XXXXXXXX) con il patrocinio degli avv.ti LEONARDOTOVOLI, NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI E FABIO GANCI

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588) con il patrocinio e art 417 bis cpc delle dott. XXXX XXXXX e XXXXX XXXXX

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

XXXXX XXXXX ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“previa eventuale disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell’art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell’art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni che risultino dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell’Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell’importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il Ministero dell’Istruzione al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre*

C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da detrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”

La ricorrente ha allegato di aver lavorato in qualità di docente con contratti di lavoro a tempo determinato dal 10.01.2017 al 7.4.2017, dal 19.4.2017 al 9.6.2017 e dal 12.6.2017 al 13.6.2017 presso la scuola Primaria “G. Borsi” in Castagneto Carducci (LI), dal 2.10.2017 al 11.06.2018 presso la Scuola Primaria “G. Marconi” in Campiglia Marittima; infine presso la scuola Primaria “G. Borsi” in Castagneto Carducci (LI) dal 27.9.2018 al 30.6.2019 dal 25.09.2019 al 30.6.2020, dal 17.9.2020 al 30.06.2021 e dal 7.9.2021 al 31.8.2022.

Ciò premesso, la ricorrente lamenta di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica che, eccepita la prescrizione quinquennale per gli emolumenti richiesti relativamente all'a.s. 2016/2017, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'udienza odierna - in cui parte ricorrente ha chiesto di estendere la domanda all'a.s. scolastico in corso in quanto assunta a tempo indeterminato fino al 31.8.2023 come docente di sostegno (cfr. doc. 2 ric.) - e decisa con sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.

L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone:

“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato; non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.

Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).

In particolare, la Corte ha osservato che: *«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».*

La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è *“obbligatoria, permanente e strutturale”*.

Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato *“Formazione in Servizio”*, che *“1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le*

Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)".

Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede inoltre che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".

Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.

In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).

In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che "è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".

Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.

Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustificano un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari e stante la persistenza dell'interesse della ricorrente all'accertamento del diritto oggetto di causa in quanto assunta con contratto a tempo determinato dal 1.9.2022 al 31.8.2023 (cfr. doc 2 del ricorrente) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di XXXXX XXXXX la carta docenti (o altro equipollente) per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).

Giova precisare che l'importo di euro 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, atteso che, ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, esso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo

Inoltre, fondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero convenuto.

Infatti l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015 dispone che *"1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione"*.

Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo; la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo; in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00. Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per *"tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"*.

Di conseguenza, tenuto conto che il ricorso risulta depositato in data 13.9.2022, deve ritenersi prescritto il diritto per l'a.s. 2016/2017, diritto esercitabile fin dall'inizio del relativo contratto a termine (ovvero dal 10.1.2017); per contro non può prendersi a riferimento quale *dies a quo* del termine di prescrizione il termine ultimo di utilizzazione

della carta, stante il chiaro disposto dell'art 2935 c.c secondo cui *“la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*, a prescindere che sussista anche un termine di decadenza per l'esercizio dello stesso.

La parziale soccombenza di parte ricorrente consente di compensare nella misura di un quinto le spese di lite che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore accertato ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso e dei relativi atti introduttivi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXX ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui e per l'effetto
- condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione di XXXXX XXXXX detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 825,00 per compensi professionali, € 49,00 per CU, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.

Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale

Livorno, 19 aprile 2023

Il Giudice
dott.ssa XXXXX XXXXX